

COMUNE DI MARCIGNAGO

Prov. Pavia

REGOLAMENTO

SULL'ATTRIBUZIONE DEL

FONDO INCENTIVANTE DI CUI

ALL'ART. 92 DEL D.Lgs. 163/2006

Approvato con deliberazione GC n. 32 dell' 08.03.2013

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Regolamento e' emanato ai sensi dell'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, nonché dell'art.11 della L.R. n.3 del 27 febbraio 2007 - di seguito denominato « codice» - e si applica nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori a cura del personale interno.
2. In caso di appalti misti l'incentivo, di cui al comma 1, e' corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.
3. L'attribuzione dell'incentivo e' finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del *codice*, sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici.
3. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.

Art. 3. Costituzione e quantificazione dell'incentivo

1. Per i progetti di cui all'articolo 2 l'incentivo, comprensivo degli oneri accessori di cui all'articolo 92, comma 5, del *codice*, e' calcolato nel limite del 2% sull'importo posto a base di gara al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
2. L'importo dell'incentivo non e' soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
3. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi e limiti all'erogazione degli incentivi

1. Le fasi progettuali di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 163 sono prioritariamente affidate al personale dell'Ufficio Tecnico.
2. L'affidamento della progettazione a tecnici esterni all'Ente può avvenire in via residuale, subordinata al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 90, comma 6, del D.Lgs. n.163/2006.

3. In seguito all'approvazione del Bilancio di Previsione il conferimento degli incarichi di progettazione al personale è affidato, con apposito Decreto Sindacale, coinvolgendo tutti i dipendenti ritenuti idonei, avuto riguardo alle competenze ed alle capacità professionali
4. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori possono coincidere con la nomina a Responsabile del procedimento nei limiti stabiliti dall'art. 7 del D.P.R. 21-12-1999, n. 554.
5. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono erogati anche nel caso in cui l'attività non sia completamente svolta dal personale interno all'Ente.
6. Nessun compenso sarà dovuto per l'attività che il personale è chiamato istituzionalmente a svolgere in merito, fatta eccezione per la quota relativa alla responsabilità unica di procedimento ed a procedure amministrative specifiche, nei limiti della quota prevista per l'attività svolta di cui all'art. 6 .
7. Nel caso in cui, oltre alla progettazione interna, si renda necessario conferire a liberi professionisti la redazione di alcune procedure, gli incentivi, sono dovuti nella misura di legge, alla quale deve essere scorporata la quota affidata agli esterni che costituisce così economia di spesa.
8. Ai sensi dell'art.1, c.10 quater, convertito nella Legge 201/2008 l'incentivo in parola corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo(cfr delib. Corte Conti Lombardia sez. controllo 604/2009/PAR).

Art. 5.

Istituzione del fondo e modalità di costituzione degli incentivi

1. Il fondo viene costituito mediante apposito accantonamento all'interno del quadro economico delle singole opere pubbliche nelle forme previste dalla Legge109/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La liquidazione del fondo viene effettuata, mediante provvedimento del Responsabile del Servizio 1°, su proposta del Responsabile del Servizio 2° e previa acquisizione del nulla osta dell'Organo di Valutazione, ai soggetti aventi diritto, individuati dall'articolo seguente, successivamente all'indizione della gara per le attività connesse alla progettazione e successivamente alla redazione del C.R.E ovvero del collaudo per quanto riguarda le altre attività.
3. Il Responsabile del Servizio 1°, nell'atto di liquidazione, provvederà alla regolazione contabile della partita per quanto concerne il transito delle somme nel fondo destinato alla contrattazione collettiva.
4. Gli incentivi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 163, si costituiscono di volta in volta direttamente sugli stanziamenti previsti per i singoli interventi ai sensi dell'art. 93, comma 7, del medesimo D. Lgs. n. 163 e sono inseriti nel relativo quadro economico.
5. La quota incentivo viene stabilita sulla base del costo complessivo del progetto affidato al personale dell'ufficio lavori pubblici, secondo i meccanismi di calcolo previsti dal D. Lgs. n. 163 e dal presente Regolamento.

Art.6

Ripartizione dell'incentivo

1. La ripartizione dell'incentivo e' operata tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività ed e' attribuito in ragione del 2% secondo la seguente ripartizione:
 - percentuale del 35% a chi ha firmato il progetto;
 - percentuale del 20% al responsabile del procedimento;
 - percentuale del 25% all'incaricato della direzione dei lavori e/o collaudo in corso d'opera e che esegue i calcoli e gli atti di contabilità dell'opera;
 - percentuale del 20% al personale appartenente al gruppo di progettazione, che ha curato la progettazione e direzione lavori per la sicurezza.
2. Nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro.
3. Gli incentivi, come sopra calcolati, si intendono al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali connessi alle erogazioni (ivi compresa la quota che è a carico del Comune) con inclusione dell'IRAP come espresso dalla Corte dei Conti sez. Riunite in sede di controllo, Delibera n. 33/cont/2010.
4. La spesa destinata alla corresponsione del compenso incentivante, nel suo importo complessivo di cui al precedente comma, è inserita nel fondo di cui all'art. 15 del CCNL del comparto Regioni - Autonomie Locali in data 01/04/1999 come confermato dall'art. 31 del CCNL sottoscritto in data 22/01/2004 ed è iscritta in bilancio ai pertinenti interventi. Il fondo qui disciplinato transita nel "fondo per il personale" oggetto di contrattazione decentrata, per la mera presa d'atto. Eventuali variazioni negli importi di costituzione per adeguamento all'importo delle opere, non saranno vincolate all'attività di contrattazione trattandosi di prestazioni professionali ritenute escluse dall'ambito applicativo dell'art. 9, comma 2-*bis*, del DL 31 maggio 2010, n. 78 (Corte dei Conti Sezioni Riunite delibera 51 del 04.10.2011).
5. In caso di perizie di variante e suppletive ex art. 132 - comma 1° - del D.Lgs n. 163, qualora si sia resa necessaria la riprogettazione dell'opera e sempre che le stesse non siano state originate da errori o omissioni progettuali di cui alla lettera e) del predetto articolo, i tecnici incaricati della progettazione e/o della direzione lavori, hanno diritto a percepire il compenso incentivante per un importo calcolato sul valore della perizia di variante e suppletiva.

Art.7

Pagamento del compenso

1. La liquidazione dell'incentivo è effettuata con atto determinativo emesso da Responsabile del Servizio 1° secondo le modalità indicate nell'art. 5.
2. Con la liquidazione effettuata dal Responsabile del Servizio 1° è assicurata la regolarità degli atti e l'avvenuto espletamento delle singole fasi della progettazione.
3. La liquidazione delle somme sarà inoltre subordinata alla verifica di cui al precedente art. 4 c.8.

Art.8

Condizioni per l'affidamento dell'incarico

1. I progetti sono firmati dai dipendenti abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati che siano in servizio presso il Comune alla data di entrata in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso il Comune, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

Art. 9

Atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva

1. L'attività di pianificazione generale, per lo svolgimento della quale spettano gli incentivi di cui al presente regolamento è quella a valenza territoriale *connessa alla realizzazione di un'opera pubblica*, prevista da specifiche disposizioni di legge.
2. Ai sensi dell'articolo 18 della Legge 109/94, come modificato dall'art.3 comma 29, della Legge 350/03 e dell'art.13, comma 4, della Legge 144/99, il 30% della tariffa professionale relativa, qualora tali atti vengano direttamente redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, confluisce in un fondo espressamente costituito all'uopo presente nel Bilancio di Previsione Comunale.
3. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito dal successivo art. 10. A seguito della deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione, con decreto sindacale viene stabilito se e quali atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva, verranno redatti dagli uffici comunali, determinando l'ammontare della tariffa che, ridotto del 70%, confluisce nel fondo di cui al presente regolamento.
4. Le quote relative agli atti di pianificazione verranno definite prima del conferimento dell'incarico da parte dell'Amministrazione Comunale e dovranno tenere conto del livello di responsabilità assunto da ogni partecipante all'atto di pianificazione.

Art 10

Criteri di ripartizione del fondo relativo agli atti di pianificazione

L'incentivo viene ripartito, per ciascun atto di pianificazione approvato dal Consiglio Comunale, con le seguenti modalità:

- 55% a chi ha firmato l'atto di pianificazione;
- 20% a chi ha predisposto le tavole grafiche;
- 25% a chi redige le relazioni illustrative e che ha dato supporto all'attività di pianificazione.

Art. 11

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento si applica anche ai procedimenti in corso già avviati e sostituisce il precedente Regolamento approvato con delibera della Giunta Comunale n. 20 del 17.03.2008.ù
2. Copia dello stesso, per opportuna informazione, è inviato alle OOSS ed RSU, all'organismo di Valutazione e al revisore dei Conti.
3. Viene altresì pubblicato sul sito web dell'Ente nella sezione "Trasparenza, valutazione e merito".